

Mini Guida - Divieto del piombo nelle zone umide


Definizione di Zona Umida



NON SI PUÒ SPARARE CON PIOMBO all'interno delle zone identificate come **zone Ramsar**, nelle zone ricadenti nei **SIC** (Siti di Interesse Comunitario) e **ZPS** (Zone di Protezione Speciale), nelle zone rientranti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione sia nazionali che regionali.



NON POSSONO ESSERE CLASSIFICATE ZONE UMIDE le pozzanghere, gli acquitrini le zone umide temporanee, in questi casi si può utilizzare il piombo. (D.M. Ambiente n. 72 del 09.02.2023)




NON PUÒ ESSERE SANZIONATO il cacciatore che transita in una delle zone umide dove si applica il divieto del piombo che viene trovato in possesso di munizioni al piombo se non c'è l'effettivo e concreto pericolo attuale di diffusione del piombo nell'ambiente. Per evitare sanzioni transitare nelle zone umide **con il fucile scarico.**

(D.M. Ambiente n. 72 del 09.02.2023)



RISAIE E ALTRI BACINI ARTIFICIALI possono essere considerate come zone dove si applica il divieto **soltanto se ricadono nelle zone RAMSAR, o nei SIC e ZPS e nelle riserve naturali protette.**

Chiarimenti sul possesso in relazione alla diffusione nell'ambiente della sostanza piombo




IL CACCIATORE TROVATO IN ZONA UMIDA CON PALLINI DI PIOMBO, o a 100mt da una zona umida, durante la battuta di caccia, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove. (D.M. Ambiente n. 72 del 09.02.2023)



NELLA PROPRIA AUTOVETTURA E NELLA PROPRIA ABITAZIONE/EDIFICIO, il cacciatore può trasportare e tenere munizioni al piombo, in quanto non si riscontra alcun pericolo concreto e attuale della diffusione del piombo nell'ambiente circostante. (D.M. Ambiente n. 72 del 09.02.2023)

TSN e Regolamento (UE) 2021/57 del 25 gennaio 2021 sul divieto del piombo nelle zone umide



IL TIRATORE CHE SI RECA AL POLIGONO non è soggetto ad alcuna sanzione anche se munito di fucile da caccia.

(D.M. Ambiente n. 72 del 09.02.2023)

Perquisizioni, come comportarsi a riguardo?



I CONTROLLI NON POSSONO PORRE IN ESSERE COMPORTAMENTI AGGRESSIVI, offensivi, mortificanti o minacciosi nei confronti del perquisiti. Le perquisizioni devono essere eseguite nel rispetto della dignità della persona.

(Art 249 co.2 Codice Penale)




LA PERSONA SOTTOPOSTA A PERQUISIZIONE HA DIRITTO DI CHIAMARE UN AVVOCATO che assista alle operazioni.

(Art. 114 delle disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale)

Al cacciatore sottoposto a perquisizione è data la possibilità di **farsi assistere da una persona di fiducia** a patto che questa sia prontamente reperibile. Per persona di fiducia non si intende un avvocato, ma semplicemente un soggetto che possa visionare le operazioni ed eventualmente testimoniare sulle stesse.
(Art 250 Codice Penale)



Il perquisito ha il **DIRITTO DI FARE DICHIARAZIONI** e segnalare le eventuali anomalie nel verbale di perquisizione, ed evidenziare tutte le circostanze da cui si evince che non sussiste il pericolo concreto ed effettivo di diffusione di piombo nell'ambiente, per esempio **mostrando il proprio fucile scarico**.



IL CACCIATORE PERQUISITO PUÒ FILMARE LE FORZE DELL'ORDINE mentre svolgono il loro lavoro o mentre procedono ad un controllo/perquisizione personale, **ma non può diffondere i video o le foto**, che possono essere utilizzati solo per difendersi in sede giudiziale.

(Nota Garante della Privacy n.14755 del 5 giugno 2012; Sentenza Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, del 24 gennaio 2012, n.10697)

UFFICIO TERRITORIALE ON. PIETRO FIOCCHI

segreteria@pietrofiocchi.info

347 869 5801